ORDINANZA N. 216 - 2014

SPETT. ZUCCHINI NICOLA

SPETT. ARCH. BELLODI ANDREA
andrea.bellodi@pec.it

OGGETTO: RIGETTO DELLA DOMANDA PER LA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

RIFERIMENTI:
- Numero MUDE: 08038021000003635820 14
- Numero Pratica Comunale: n. Mude210
- Protocollo Generale: n. 14332/2014 del 09/09/2014

DESTINATARI DELL'ORDINANZA:
- Intestatario dell'Istanza: Zucchini Nicola
- Professionista delegato: Arch. Bellodi Andrea

Il Sindaco

Premesso che:

- il Sig. Zucchini Nicola ha presentato in data 09/09/2014 un'istanza per avviare il procedimento amministrativo di Richiesta contributo per la Ricostruzione;
- dalle risultanze dell'istruttoria del procedimento amministrativo condotta dal Responsabile del procedimento Arch. Elena Melloni, agli atti del fascicolo, sono emersi elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza stessa e precisamente: elaborati grafici non riferiti al progetto per le finalità dichiarate;
- il Sig. Zucchini Nicola ha presentato in data 13/10/2014 un documento contenente la dichiarazione in merito al procedimento in corso di correttezza nel riconoscimento di tali elementi ostativi e la conseguente richiesta di rigetto della pratica Mude in oggetto, senza opporre osservazioni e controdeduzioni, allo scopo di ripresentarla successivamente in forma appropriata;
- a fronte di tali motivazioni risulta quindi necessario rigettare l'istanza presentata;

Visto il D.L. 74/2012, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", coordinato con la Legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122**;**

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012, in base al quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati in conformità all'art. 5, comma 2, della legge 225/92;

Visto l'art. 1, comma 5, del d.l. 74/2012 che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi dei sindaci dei comuni interessati dal sisma "*adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi*";

Ritenuto di dover assegnare i contributi per la riparazione e il ripristino degli edifici ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, "*in relazione al danno*

effettivamente subìto", a norma dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con legge n. 122 del 1 agosto 2012 e art. 3 bis comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012, utilizzando il *Fondo nazionale per la ricostruzione delle aree terremotate* di cui all'art. 2 d.l. 74/2012,

Richiamate le ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i e n. 51 del 5 ottobre 2012 ("E leggere"), con cui sono disciplinate le modalità di assegnazione di tali contributi;

Richiamato inoltre il Protocollo di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, approvato il 25 giugno 2012 con DGR n. 879;

Visto l'art. 3, comma 1, del d.l. 74/2012, in base al quale "*i contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5*". Tali commi fanno riferimento ai presidenti delle regioni e ai sindaci; in particolare, la sopra citata ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i., all'art. 4, specifica che le domande di contributo vengano inoltrate ai comuni, che determinano il contributo (art 5);

Attesta dunque la propria competenza, in conformità a quanto disposto sul piano generale dall'art. 54 TUEL che assegna al Sindaco poteri di ordinanza in casi contingibili e urgenti;

Sottolineato che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 in modo da favorire un rapido rientro nelle abitazioni (art. 1, comma 3, d.l. 74/2012, d.l. 43/2013);

Verificate in particolare le condizioni previste dall'art. 2 dell'ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i.

Viste le domande di contributo presentate in conformità all'art. 4 della medesima ordinanza

Attesta l'esigenza di procedere con la massima sollecitudine possibile, in modo da favorire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni

Sottolineato altresì che spettano al Comune funzioni rilevanti di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, a norma dell'art. 10 dell'ordinanza n. 29/2012 e s.m.i.

Visti:
- Gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, che individuano le competenze del Sindaco;
- Lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- L'organigramma e il funzionigramma dell'Ente;

ORDINA

di **rigettare l'assegnazione dei contributi a seguito della istanza RCR – MUDE210 prot. n. 14332/2014 del 09/09/2014**

Indicare l'ufficio competente e il responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento: ARCH. ELENA MELLONI
Ufficio responsabile: TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE RICOSTRUZIONE E RILEVAMENTO DEL DANNO AL PATRIMONIO
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (D.Lgs 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 1199 del 24/11/1971).

Sant'Agostino, 14/10/2014

Il Sindaco
FABRIZIO TOSELLI
(originale firmato digitalmente)